



**COMUNE DI
FIUME VENETO**

**ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
NELLA SOCIETÀ
GESTIONE SERVIZI MOBILITA' Spa.**

**Motivazioni analitiche
ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.**

All. sub A alla Deliberazione del Consiglio comunale n. Del.....

SOMMARIO

1.PREMESSE.....	3
2.FINALITA' PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' GSM.....	4
2.a. Condizioni di carattere generale.....	4
2.b. Condizioni di carattere tecnico – specifico.....	5
3.CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA SCELTA.....	8
3.a. Costo sostenuto.....	8
3.b. Convenienza economica.....	9
3.c. Sostenibilità finanziaria.....	9
3.d. Valutazioni gestionali alternative.....	9
4.PRINCIPI DI EFFICIENZA. EFFICACIA ED ECONOMICITA'.....	10
5.DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.....	11

1. PREMESSE

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dal comune di Fiume Veneto per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società GSM Gestione Servizi Mobilità spa di Pordenone (di seguito GSM).

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico per la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a mezzo della medesima società, con la formula dell'"in house providing", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni che stanno alla base della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il **comma 1** del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in GSM:

- persegua le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- sia economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse Pubbliche impegnate;
- tenga conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del **comma 3**, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ GSM

a. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni nelle società a totale o parziale partecipazione pubblica a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, che nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Competenza del Comune di Fiume Veneto in ordine alla predisposizione della relazione.

I servizi per la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni oggetto della presente relazione non risultano riconducibili al concetto di "servizi di rete", quindi non sottoposti all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 convertito con la legge n. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Fiume Veneto risulta pertanto qualificabile come affidante per tali servizi pubblici locali.

Il servizio in oggetto è quello della gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Si tratta di un servizio tipicamente configurabile come fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

Nello specifico lo stesso comprende:

- la gestione del rapporto con l'utenza per le richieste di affissione di cartelli e manifesti, la timbratura dei manifesti, l'indicazione degli spazi sui quali devono essere affissi e la materiale affissione degli stessi;
- il monitoraggio dell'utilizzo degli impianti pubblicitari di proprietà comunale tramite la verifica della corrispondenza di quanto affisso con le tipologie e le misure di quanto autorizzato ed eventuale segnalazione degli abusi all'ufficio tributi o al Comando di Polizia municipale per le sanzioni;
- il censimento gli impianti esistenti, la verifica dello stato di manutenzione e la sostituzione o il ripristino del buono stato di conservazione;
- l'installazione di eventuali nuovi impianti;
- l'attività di riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, anche per quanto riguarda le eventuali sanzioni, con riversamento diretto nelle casse comunali da parte dei contribuenti;
- la gestione e l'aggiornamento periodico del piano generale degli impianti pubblicitari.

Si tratta di attività che prevedono una capillare presenza sul territorio soprattutto per l'attività di controllo, oltre che la gestione di un ufficio aperto al pubblico.

Il servizio può definirsi senz'altro pubblico, poiché il corretto svolgimento dello stesso garantisce e tutela sia l'interesse generale che quello specifico dell'Ente. Le finalità principali da conseguire e garantire sono

la riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e il corretto rispetto ed adempimento degli obblighi normativi/tributari da parte dei contribuenti.

La pubblicità e le pubbliche affissioni, inoltre, oltre che uno strumento commerciale, sono anche una modalità di comunicazione importante che deve essere garantita sia in termini di puntualità e serietà di svolgimento che con la garanzia dell'imparzialità e la trasparenza necessarie ogni qualvolta sia prevista l'effettuazione di un servizio di rilevanza economica.

b. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO - SPECIFICO.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di GSM, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.a del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

L'attuale gestione operativa del servizio è caratterizzata dall'affidamento ad una società privata che svolge la propria attività con un ufficio presso la città di Pordenone e con l'utilizzo di un recapito situato in Comune di Fiume Veneto per le operazioni di timbratura delle pubbliche affissioni. Non vi è un sistema di georeferenziazione e geolocalizzazione degli impianti che invece consentirebbe di aumentare esponenzialmente la loro efficacia attraverso la creazione di geodatabase sui quali integrare i processi gestionali.

Non vi è una puntuale e costante attività di accertamento funzionale dell'imposta che invece permetterebbe, attraverso una maggiore verifica, un controllo puntuale e preciso, generando maggiori risorse.

Vi è quindi l'esigenza che le sopra citate attività siano gestite in maniera più organizzata anche nell'ottica di una maggiore condizione di analisi dei dati e verifica attraverso la fase accertativa in grado di ridurre i costi fino ad oggi sostenuti.

Ciò può essere conseguito tramite un affidamento col metodo in house providing che risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, senza contare l'aleatorietà del risultato derivante dall'espletamento di una gara;
- è presumibile che il nuovo servizio possa portare anche alla creazione di sinergie ed economie di gestione, soprattutto in vista di future adesioni al servizio di altri comuni.

L'obiettivo dell'affidamento dei servizi sopra citati alla "GSM spa" è quello di conseguire una massa critica superiore, che permetta di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché una generale elevazione dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e della qualità dei servizi.

GSM è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, oltre ai servizi relativi alla mobilità urbana, anche quelli dedicati alla gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Dal punto di vista societario, GSM è attualmente configurata come società “in house providing”, nel modello di governance e di esercizio del controllo analogo adottati dai Comuni soci, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia ed è a totale partecipazione pubblica. Il suo capitale sociale, pari ad Euro 100.000 è suddiviso in 200 azioni ordinarie del valore nominale di 500 euro cadauna come illustrato nella tabella che segue.

Alla data odierna la compagine societaria di “GSM spa” risulta composta da:

Socio	Numero azioni	Percentuale di possesso
Comune di Pordenone	110	55,00%
Comune di Porcia	4	2,00%
Comune di San Vito al Tagliamento	4	2,00%
Comune di Maniago	4	2,00%
Comune di Erto e Casso	2	1,00%
Automobile Club Italia –Pordenone	2	1,00%
Comune di Fontanafredda	1	0,50%
GSM – azioni proprie	73	36,50%

In virtù della decisione dell’Assemblea dei Soci GSM del 7 dicembre 2017, la società è stata autorizzata a vendere azioni proprie nel limite massimo di n.20 azioni, pari al 10% del capitale sociale.

In merito all’interesse generale del servizio svolto, si richiama l’art. 4 dello Statuto della società GSM, in merito alla gestione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni lettera g ove è previsto che:

“La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti:

a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:

a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) – la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica

orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo;
d.2) – la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi.

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di "car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing".

g) servizi relativi alle attività di:

g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o delle entrate dei predetti soggetti, ivi compresa la gestione del contenzioso;

g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei predetti soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;

g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonché riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;

g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità;

g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica;

g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio;

h) servizi relativi alle attività di:

h.1) gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti sportivi.

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, GSM è una società *in house* a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La sussistenza dell'attività prevalente svolta a favore degli enti locali soci, prevista anche dall'ordinamento comunitario, è dimostrata dall'analisi del Bilancio 2017 di GSM (ultimo bilancio approvato e depositato) che evidenzia che la società nel 2017 ha svolto i servizi per i Comuni soci, con servizi resi a favore dei cittadini degli stessi per una quota complessiva preponderante e

comunque superiore all'80% delle proprie attività.

A conferma di ciò, dal Bilancio 2017 e dalla relativa nota integrativa è rilevabile come la composizione dei ricavi sia riferita quasi esclusivamente ad attività connesse ai servizi in oggetto.

Considerato che il capitale sociale è detenuto dai Comuni soci della Provincia di Pordenone, la condizione relativa alla parte più importante della propria attività è pertanto soddisfatta, poiché la società GSM svolge la parte fondamentale della propria attività con tali enti complessivamente considerati.

Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale 20949 del 22/10/2018, GSM:

- nel triennio 2015/2016/2017 ha conseguito un fatturato medio di €. 3.530.000,00, quindi superiore al tetto del milione di euro previsto dalla normativa;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

Si ricorda, inoltre l'operatività della specifica convenzione sottoscritta da ciascun Ente, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali (art. 30 e art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stipulata in ottemperanza delle specifiche deliberazioni consiliari adottate dagli Enti soci, giusto ANR rep. n. 1838-P del 14 luglio 2016.

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di Fiume Vento, quale ente affidante, e la società "GSM spa", quale soggetto affidatario "in house", risulta che l'Ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale, emerge che GSM è la sola società pubblica presente nel territorio provinciale che possa garantire le modalità del servizio attualmente in essere, non solo dal punto di vista operativo-gestionale, ma anche attraverso la messa a disposizione di idoneo personale e mezzi per la gestione del servizio stesso.

3 CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

3.a COSTO SOSTENUTO.

Il comune di Fiume Veneto intende acquisire nr. 1 azione delle quote della società GSM.

Si tratta di un pacchetto azionario che, come ricordato in premessa, è nelle disponibilità della società quali azioni proprie, per il quale il Comune intende impegnare e pagare la somma di euro 7.666,00.

Tale importo è pari al valore delle quote in virtù dell'attuale patrimonio netto della società, con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, e come risultante da conforme dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 16219 del 02/08/2018.

Si rileva inoltre che tale valore corrisponde a quello di acquisto di GSM di azioni proprie in possesso di comuni soci, come risultante dal verbale dell'assemblea del 07.12.2017 acquisito agli atti.

3.b CONVENIENZA ECONOMICA.

L'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale e riportata nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012 per l'affidamento del servizio relative alla gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allegato B alla medesima delibera consiliare di approvazione del presente atto, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica GSM sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento *in house*, ovvero gestione diretta del servizio e gara d'appalto.

Si rinvia pertanto a tale ulteriore atto che viene approvato contestualmente al presente.

3.c SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società GSM, pari a € 7.666,00 verrà finanziato al titolo III della Spesa del Bilancio di Previsione 2018/2020, mediante apposita variazione di bilancio.

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

Per quanto riguarda il costo del servizio, stimato in € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento), oltre iva di legge, annui comprensivi di costi generali dei costi di gestione e rivalutato del 2% annuo (calcolato sulla base di un piano finanziario, presentato dalla società secondo della stima dei costi formulata a seguito dell'analisi dell'attività da svolgere), risulta essere inferiore all'attuale remunerazione ad aggio dell'attuale concessionario, ed anche per tutta la durata quinquennale dell'affidamento dovrebbe essere contenuto entro il costo storico fino ad oggi sostenuto. Anzi considerato che si attende da un lato una migliore gestione del servizio con recupero di gettito, e dall'altro un contenimento dei costi per il conseguimento di economie di scala, il costo dovrebbe diminuire in termini di incidenza percentuale.

Inoltre nel corso della gestione è prevista la verifica dei costi di gestione relativi all'andamento del servizio al fine di una corretta rideterminazione degli stessi.

3.d VALUTAZIONI GESTIONI ALTERNATIVE.

Per quel che riguarda l'affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica, si rinvia per una motivazione dettagliata alla relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, allegato B alla medesima delibera consiliare di approvazione del presente atto (sezione D).

Per quanto fin qui esposto ed esaminate e valutate le proposte presentate dalla società GSM, la stessa risulta essere, sia per la struttura aziendale che per la capacità finanziaria, in grado di poter soddisfare le necessità dell'Ente.

4 PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

L'Amministrazione comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata GSM, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente**: in quanto l'Amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace**: in quanto permette all'Amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica**: in quanto permette all'Amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento *in house* del servizio di gestione.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune di Fiume Veneto ha la possibilità di affidare i servizi relativi alla gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ad una società sulla quale potrà esercitare un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

L'affidamento diretto, il cosiddetto metodo "*in house providing*" risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario risulta significativo e ciò consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli aderenti con il mercato esistente;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza dei servizi sinora prestati dalla società GSM ai vari soci affidatari sono ampiamente riscontrati.

Tale livello valutativo conferma l'efficacia della scelta che il comune di Fiume Veneto intende operare anche in considerazione del fatto che gli affidamenti di questi servizi ed i loro effetti potranno portare anche alla creazione di nuove sinergie ed economie di gestione.

Per tali motivi si attesta l'opportunità dell'affidamento in oggetto sotto il profilo della modalità di affidamento, il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e la convenienza economica per l'Ente anche per quanto attiene la remuneratività del servizio e la sostenibilità dei costi.

Si ritiene infine che vi sarà un'utilità per l'Amministrazione anche in termini di efficacia e di trasparenza nella gestione dei servizi oggetto della presente relazione.

5 DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO.

Come già evidenziato precedentemente, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del D.Lgs. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se esistono le seguenti condizioni:

1. l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere

previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;

3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
4. nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

1. la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
2. le imprese ed il territorio interessati;
3. la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
4. i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
5. le modalità per evitare sovracompenazioni e per il loro eventuale rimborso.

La compensazione, ad ogni caso, deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

Nel caso di specie la pubblicità è soggetta ad imposizione, sulla base di un tributo disciplinato da specifiche disposizioni di legge (D.Lgs.507/1993), che definisce anche le casistiche di agevolazione ed esenzione, e i contribuenti devono versare quanto dovuto direttamente nelle casse comunali. Non si pone, quindi, un problema di disciplina e calmierazione né di compensazione delle aliquote al quale fanno riferimento le norme sopra citate relative al servizio pubblico in generale.

Per quanto riguarda, invece, la remunerazione del servizio questa è calcolata sulla base di un piano finanziario, presentato dalla società secondo della stima dei costi formulata a seguito dell'analisi dell'attività da svolgere, delle modalità operative che la struttura attuale e futura della società possono offrire e delle migliori proposte.

L'intervento del Comune, quindi, non configura un abbattimento di tariffe e/o aliquote, ma il corrispettivo di un vero e proprio servizio che va valutato in termini di congruità sulla base del contenuto delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Per questo motivo il corrispettivo del servizio, che corrisponde ad un aggio teorico del 18,98% ed è ritenuto congruo, non si configura come un aiuto di Stato.

Fiume Veneto, lì 09/11/2018

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Pinnavaria dott. Alessandro